

REGOLAMENTO (CEE) N. 2956/91 DELLA COMMISSIONE

dell'8 ottobre 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 598/86 in ordine al massimale indicativo delle importazioni di frumento tenero panificabile in Spagna per la campagna 1991/1992

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 85, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3296/88 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 598/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, relativo all'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi per le importazioni in Spagna di frumento tenero panificabile in provenienza dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2012/91⁽⁴⁾, fissa il massimale indicativo delle importazioni di frumento tenero panificabile in Spagna per il 1991;

considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 574/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, che stabilisce le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88, alla Commissione sono state comunicate per il 15 luglio 1991 domande di titoli MCS per l'importazione di frumento tenero panificabile in Spagna ampiamente superiori al quantitativo indicativo suddetto; che con il regolamento (CEE) n. 246/91 della Commissione, del 18 luglio 1991, relativo alle domande di titoli MCS presentate il 15 luglio 1991 nel settore dei cereali per le importazioni di frumento tenero in Spagna⁽⁶⁾, sono state adottate misure particolari;

considerando che tenendo conto, da un lato, dei dati relativi alla produzione del 1991 e al prevedibile consumo di frumento tenero panificabile in Spagna e, dall'altro, dell'auspicabile ritmo di incremento degli scambi, è

opportuno fissare a 650 000 t il massimale indicativo di cui all'articolo 83 dell'atto di adesione per un periodo che copre l'intera campagna 1991/1992;

considerando che, per assicurare al maggior numero possibile di operatori un approvvigionamento minimo per il loro fabbisogno, è opportuno limitare il quantitativo massimo per il quale ogni operatore può presentare offerte per periodo di presentazione delle domande;

considerando che la fissazione di un massimale indicativo per l'intera campagna rende inadeguato il limite di validità dei titoli fissato al 31 dicembre;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 598/86 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 2, paragrafo 1, terzo trattino, la cifra « 10 000 t » è sostituita da « 3 000 t ».
- 2) All'articolo 3, paragrafo 1, l'ultima frase è soppressa.
- 3) Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« Articolo 4

Per la campagna 1991/1992, il massimale indicativo di importazione di frumento tenero panificabile è fissato a 650 000 t. »

Articolo 2

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2116/91 il paragrafo 2 è soppresso.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica alle domande di titolo presentate a partire dalla data della sua entrata in vigore.

⁽¹⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.

⁽²⁾ GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 185 dell'11. 7. 1991, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 196 del 19. 7. 1991, pag. 11.